



ORIGINALE

Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 47  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

## AZIENDA U.S.L. PESCARA

Il giorno 25 MAR. 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**Dott. Antonio Caponetti**, facente funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali:

N. 363

**OGGETTO:** Utilizzo, mediante affidamento di appalti specifici, dell'Accordo Quadro sottoscritto con la Ditta Manpower Srl - Milano, in esito a deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 16.01.2017. Fabbisogno correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al 25 Marzo 2020.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

- Vista la relazione di cui all'allegato A e ritenuto di condividerne il contenuto;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario, espressi nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto,
- Richiamato il precedente atto deliberativo n. 43 del 16.01.2017;

**DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

1. di **AUTORIZZARE** l'estensione dell'importo contrattuale di cui all'Accordo Quadro sottoscritto con l'APL Manpower Srl di Milano in esito alla deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 16.01.2017, nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro di cui alla nuova procedura di gara indetta con deliberazione ASL Pescara numero 675 del 30/05/2019 e definitiva aggiudicazione intervenuta con deliberazione 277 del 09/03/2020, ai fini delle disposizioni che seguono;

2. di **RICHIEDERE** alla Manpower Srl di Milano, la somministrazione delle seguenti unità di personale, mediante utilizzo dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'APL Manpower Srl di Milano in esito alla deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 16.01.2017, al fine di corrispondere alle esigenze di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

Per nuovi fabbisogni:

Sede di lavoro	Quantità	Mansione	Livello	dal	al
Asl Pescara – Presidi Ospedalieri Pc-Pn-Po e strutture delocalizzate	n. 3 – tre - (per esigenze di carattere organizzativo)	Operatore Socio Sanitario	Bs	25.03.2020	24/04/2020

3. di **DARE ATTO** che:

- la spesa presunta, per la richiesta di personale di cui al precedente punto dispositivo è pari ad € 10.000,00 - IVA esclusa;
- la spesa complessiva di cui all'alinea che precede fa carico all'Accordo Quadro sottoscritto con l'APL Manpower Srl di Milano in esito alla deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 16.01.2017;
- la spesa complessiva come sopra indicata, pari ad Euro 10.000,00 deve essere rendicontata nell'ambito della spesa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex Decreto Legge 6/2020;

4. di **DARE ATTO** altresì che:

- la somministrazione delle figure ascrivibili alla categoria Bs viene richiesta ai sensi delle previsioni contrattuali nazionali di cui al CCNL Comparto Sanità 21/05/2018, ultimo periodo comma 3 articolo 59;

5. **di RICHIEDERE** altresì alla Manpower Srl di Milano che:

- le predette unità, destinate all'espletamento delle attività correlate all'assistenza sanitaria per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,, devono aver conseguito specifica esperienza nelle mansioni di competenza rispetto al profilo professionale di destinazione;

- il personale somministrato da inviare in missione presso l'ASL Pescara, di cui al presente provvedimento, abbia conseguito i titoli di studio e l'abilitazione professionale necessari ai sensi di Legge per l'espletamento delle attività di competenza, nonché risulti regolarmente iscritto all'Albo Professionale di competenza ove richiesto dalla vigente normativa;

6. **di DELEGARE** alla firma dell'appalto specifico, di cui alle disposizioni che precedono, il Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'Accordo Quadro in oggetto;

7. **di TRASMETTERE** il presente atto alla UOC Dinamiche del Personale ed alla UOC Acquisizione Beni e Servizi/RUP, nonché al Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità di Direttore dell'Esecuzione contrattuale di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in esito alla deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 16.01.2017, per il seguito di competenza;

8. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;

9. **di DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.

Relazione del Direttore Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali:

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n.43 del 16/01/2017 è stata aggiudicata alla Ditta Manpower Srl di Milano, l'appalto, mediante procedura aperta, indetto con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 520 del 01/06/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore, per "Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'ASL Pescara" al complessivo importo di € 6.000.000,00, IVA esclusa;
- l'Accordo Quadro di cui alla riferita aggiudicazione, di durata quadriennale, è stato debitamente sottoscritto, giusta documentazione in atti presso il Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza dal 01/04/2017 e durata quadriennale, non rinnovabile, la cui scadenza è comunque stabilita all'esaurimento del valore complessivo dell'accordo medesimo prestabilito in € 6.000.000,00, oltre IVA;
- in esecuzione degli atti summentovati e verificato il contenuto dell'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 50/2016, il servizio di somministrazione in parola viene erogato sulla scorta delle richieste specifiche di volta in volta trasmesse all'agenzia interinale per le figure di cui al vigente CCNL Sanità e per il solo personale di ambito comparto, sulla base di appalti specifici;
- una nuova procedura di gara è stata indetta con deliberazione ASL Pescara numero 675 del 30/05/2019, la cui definitiva aggiudicazione è intervenuta con deliberazione 277 del 09/03/2020 nei confronti della medesima Ditta Manpower Srl di Milano;
- nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro di cui alla deliberazione ASL Pescara nr. 277 del 09/03/2020 si fa espresso rinvio alla deliberazione del Direttore Generale n.43 del 16/01/2017;

Evidenziato che:

- la Direzione Sanitaria Aziendale ha rappresentato la necessità di reclutamento, in via d'urgenza e per necessità straordinarie, di personale somministrato corrispondente a numero tre Operatori Socio Sanitari, da destinare alla gestione dei pazienti COVID-19 in via di dimissione da ospitare in strutture ospedaliere delocalizzate, quali servizi ed unità operative preposte alla implementazione delle attività di risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, ex Decreto Legge nr. 6 del 23/02/2020;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con notevole incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, viene infatti evidenziata l'esigenza indefettibile di destinare specifiche equipe di professionisti sanitari e tecnici alle aree di diretto e più alto impatto con l'emergenza sanitaria in corso, oltre di sopperire alle nuove esigenze di delocalizzazione di talune attività correlate alla gestione emergenziale presso strutture esterne requisite per le esigenze dell'ASL Pescara;

Ritenuto dover prendere in carico le esigenze sopra rappresentate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, come dal seguente dettaglio:

Per nuovi fabbisogni:

Sede di lavoro	Quantità	Mansione	Livello	dal	al
Asl Pescara – Presidi Ospedalieri Pe-Pn-Po e strutture delocalizzate	n. 3 – tre - (per esigenze di carattere organizzativo)	Operatore Socio Sanitario	Bs	25.03.2020	24/04/2020

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015; nonché dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai Contratti collettivi applicati dall'utilizzatore;

- l'articolo 5, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018, stabilisce il tetto annuale complessivo, nel ricorso a contratti a tempo determinato e di somministrazione lavoro, pari al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato;

- in base all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso al lavoro flessibile è ammesso esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e che tali risultano le esigenze rappresentate dal Direttore Sanitario Aziendale, correlate ad esigenze di gestione dell'emergenza epidemologica;

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 anche in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria COVID-19 per la durata di un semestre;

- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, sono state emanate disposizioni urgenti per l'adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemologica;

- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali, il decreto legge nr 14/2020 del 09 marzo 2020, sono state dettate ulteriori disposizioni integrative a quanto stabilito nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, anche con espresso riferimento al fabbisogno straordinario di personale;

Considerato che:

- nello specifico le necessità di personale dianzi rilevate riguardano la gestione dell'emergenza epidemologica COVID-19, per la quale l'OMS ha già dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale con potenziale pandemico che, nelle ultime settimane, sta registrando un aumento esponenziale di casi in Italia ponendo il nostro Stato tra quelli maggiormente colpiti ;

- per quanto sopra, i nuovi fabbisogni di personale si accrescono di giorno in giorno, in stretta correlazione all'evoluzione epidemiologica in atto che ormai colpisce in modo diffuso lo stesso personale sanitario in servizio presso le strutture aziendali;
- le esigenze di inserimento di nuove risorse si rivelano, pertanto, di volta in volta, improvvise, indifferibili ed urgenti, tali che l'utilizzo delle procedure ordinarie di reclutamento del personale sanitario e di supporto risulta il più delle volte precluso onde scongiurare ingiustificati ritardi nell'inserimento delle risorse con rischio di gravi disservizi;

Ritenuto altresì che:

- nel ricorso al lavoro flessibile, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al rispetto di specifici limiti di spesa imposti dalla legge, come meglio declinati dal livello regionale. In particolare la somministrazione lavoro soggiace al comma 28 dell'art. 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che riduce del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, la spesa sostenibile per il personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il CCNL 2018 – Comparto Sanità, entrato in vigore in data 21/05/2018, disciplina una limitazione al ricorso a forme di lavoro in somministrazione per il reclutamento temporaneo di figure professionali ascrivibili alle Categorie A e B, fatte salve le valutazioni di non programmabilità di cui all'ultimo periodo, comma 3, articolo 59 del citato CCNL, rilevabili nella fattispecie eccezionale e temporanea oggetto del presente provvedimento;
- il Decreto Legislativo numero 81/2015 ha invece esteso l'istituto del lavoro somministrato a tempo determinato, prima limitato ad alcune specifiche attività, a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo, oggetto di eventuale modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore;
- il Decreto Legislativo numero 165/2001, all'articolo 36, comma 2, stabilisce che i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

Considerato che:

- le esigenze di erogazione del pubblico servizio, in fase di emergenza epidemiologica, non risultano supportabili dal personale interno e con l'ordinaria programmazione dei fabbisogni di personale;
- il reclutamento di personale oggetto della presente relazione, attraverso il ricorso alla somministrazione lavoro, consente il rispetto della disciplina vigente in materia, anche con riferimento ai decreti 81/2015 e 165/2001, che, nella specifica fattispecie di applicazione dell'istituto della somministrazione lavoro alla pubblica amministrazione, non prevedono il divieto di utilizzo di alcuna delle categorie/qualifiche professionali non dirigenziali;
- il personale somministrato da inviare in missione presso l'ASL Pescara, di cui alle esigenze sopra rappresentate, viene sottoposto a verifiche puntuali di conseguimento dei necessari titoli di studio, ai sensi di Legge, nonché dell'abilitazione

professionale e iscrizione all'ordine di appartenenza per l'espletamento delle specifiche attività ove previsto dalla normativa in vigore;

- in merito al presente fabbisogno di personale da destinare alle attività correlate all'assistenza e all'area di emergenza, è richiesta una specifica esperienza maturata in tali mansioni;

Ritenuto che:

- il fabbisogno di personale di cui alla presente relazione si lega ad esigenze temporanee e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica ed eccezionali non supportabili con la normale dotazione di personale e con il ricorso alle ordinarie procedure di reclutamento le quali, pur in presenza di avvisi pubblici per la definizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, impongono dei tempi di reclutamento anche pari a 30 giorni. Tali tempistiche non risultano assolutamente attuabili in una fase di emergenza gravosa che vede il Presidio Ospedaliero di Pescara tra i centri COVID-19 A più elevata intensità di ricoveri nell'intero territorio regionale;

- il ricorso all'agenzia interinale ai fini del reclutamento temporaneo delle unità predette, in virtù del vigente Accordo Quadro di cui si è riferito in premessa, possa consentire:

- ✓ adeguata compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali aziendali.;
- ✓ necessaria immediatezza nei tempi di contrattualizzazione delle unità da inserire. A tal proposito si consideri che il reclutamento di figure in urgenza risulta ostacolato, in termini di ritardo in ingresso, attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali attive laddove, unitamente all'obbligo del rispetto delle posizioni poziori, è vincolante il rispetto dei tempi procedurali per ottenere l'effettivo ingresso del singolo professionista che, nella maggior parte dei casi, deve risolvere contratti in corso presso altre PP.AA. nel rispetto dei termini di preavviso;
- ✓ gestione immediata delle procedure sostitutive per le risorse attive in caso di improvvise assenze per malattia o infortunio o per ricorso a congedi straordinari previsti da ultimo dal decreto legge 18/2020; peraltro le ridette sostituzioni intervengono ad invarianza di costi per l'ASL Pescara in quanto i compensi da sostenere restano correlati all'unica figura e all'effettivo orario prestato;
- ✓ per converso le esigenze sostitutive determinate da assenze di personale con contratto di lavoro a tempo determinato risultano gravose e impongono una doppia contrattualizzazione per la stessa posizione, con raddoppio di costi a parità di servizio erogato, salvi i disservizi causati dagli ingressi non immediati delle risorse;

Rilevato ancora che:

- con il summenzionato decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che agli oneri derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, può farsi fronte attraverso lo stanziamento ivi previsto e gravante sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Preso atto:

- che il valore della retribuzione lorda mensile spettante ai profili professionali richiesti ed il compenso spettante alla società di somministrazione, per i periodi sopra indicati, determinano un valore complessivo delle predette forniture pari ad € 10.000,00 (IVA esclusa) e che lo stesso deve essere rendicontato nell'ambito della spesa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex Decreto Legge 6/2020, come condiviso con il Direttore Sanitario aziendale;

- i limiti di spesa dettati dall'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31-5-2010 n. 78 non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, come precisato al terzo periodo del medesimo comma 28 in richiamo;

- nel caso di cui occupa i finanziamenti aggiuntivi sono stati previsti ex Decreto Legge 6/2020 e le rendicontazioni di spesa nonché il correlato finanziamento graveranno sui fondi regionali a tal uopo assegnati;

Ritenuto:

- che il valore della richiesta di cui è causa e la tipologia di personale necessario rientrano nel valore e nell'oggetto di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in esecuzione della Deliberazione Asl Pescara numero 43 del 16/01/2017, nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro, giusta aggiudicazione definitiva deliberata con provvedimento 277 del 09/03/2020;

Poste le esigenze e le argomentazioni sopra rappresentate, si propone la presente relazione al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Pescara, 25 Marzo 2020.

Il Direttore dell'Esecuzione Accordo Quadro  
per il Servizio di Somministrazione Lavoro e  
Dirigente Responsabile UOSD Trattamento Economico  
Personale Dipendente e Convenzionato  
Dott. Giuseppe Barile

Il Direttore del Dipartimento  
Amministrativo e degli Affari Generali e Legali  
Dott. Vero Michitelli



Il Direttore della UOC proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento e domanda, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione nr. 705/2012, alla UOC Servizio Economico e Finanziario, ai fini dell'imputazione nella pertinente voce di conto

Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali

Il Direttore

Dott. Vero Michielli

Si attesta la corretta imputazione contabile alle voci di conto del bilancio

Il Direttore U.O.C.

Ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Paolo Zappalà

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponeri

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dr. Antonio Caponetti

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

**12 6 MAR, 2020**

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

**UOC DINAMICHE DEL PERSONALE**  
**UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI**  
**UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVEZIONATO**

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data                      con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data              con nota prot.

al Collegio Sindacale in data                      con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

**ASL PESCARA**  
U.O.C. Affari Generali e Legali  
IL FUNZIONARIO  
Dott. Enrico Croce

